

Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 15-2105

Misura 50 “Potenziamento della raccolta differenziata anche in considerazione delle nuove esigenze connesse alla pandemia” di cui alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 “Piano Riparti Piemonte”. Approvazione delle indicazioni in merito all’ammissibilità degli interventi e dei criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali per l’anno 2021.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

con deliberazione n. 2-1312 del 4 maggio 2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano “Riparti Piemonte” relativo alla riprogrammazione di fondi europei e regionali per l’anno 2020 e 2021, al fine di agevolare la ripresa produttiva dopo il fermo delle attività economiche imposto per l’emergenza sanitaria COVID-19, rinviando a successive distinte deliberazioni l’attivazione delle singole Misure previste dal Piano;

tra le Misure, la n. 50 “*Potenziamento della raccolta differenziata anche in considerazione delle nuove esigenze connesse alla pandemia*” prevede uno stanziamento di 5.000.000,00 euro per la concessione di contributi a fondo perduto ai Consorzi di comuni per la raccolta di rifiuti urbani a sostegno di progetti di potenziamento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti. Le risorse derivano da quota parte delle somme incassate dalla Regione a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, ha individuato le azioni prioritarie da attivare in Piemonte al fine di conseguire gli obiettivi fissati dallo stesso Piano, in particolare gli obiettivi di raccolta differenziata e di produzione massima annua di rifiuto indifferenziato, fissati per il 2020 rispettivamente al 65% e ad un valore inferiore a 159 kg pro capite; per gli stessi parametri il Piano ha individuato anche i valori cui tendere al 2025 e al 2030 (al 2025: raccolta differenziata almeno al 70% e rifiuto indifferenziato inferiore a 126 kg pro capite annuo; al 2030: raccolta differenziata almeno al 75% e rifiuto indifferenziato inferiore a 100 kg pro capite);

il dlgs 116/2020, a modifica del dlgs 152/2006, ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2018/851 mantenendo invariato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata ma fissando nuovi ambiziosi obiettivi di riciclaggio per i rifiuti urbani (almeno pari al 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035);

gli ultimi dati di produzione di rifiuti urbani in Piemonte approvati dall’Osservatorio Regionale Rifiuti – relativi all’anno 2018 – evidenziano a livello regionale una raccolta differenziata pari al 62,1% ed una produzione annua pro capite di rifiuto indifferenziato pari a 193 kg, con forte disomogeneità a livello territoriale; i dati provvisori relativi all’anno 2019, ancora in corso di validazione da parte dell’Osservatorio, rilevano un lieve miglioramento di tali indicatori a livello regionale ma anche come non sia ancora raggiunto l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata e continuo ad esserci territori molto lontani dal raggiungimento degli obiettivi;

l’emergenza sanitaria di questi mesi ha inoltre evidenziato alcune criticità nello svolgimento dei servizi di raccolta (soprattutto presso i centri di raccolta e presso particolari utenze quali RSA e utenze domestiche in isolamento domiciliare obbligatorio) e di conseguenza l’esigenza di apportare alcune misure correttive in grado di accelerare la risposta dei gestori dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti e degli impianti presso i quali tali rifiuti vengono conferiti.

Dato atto che:

tra le azioni prioritarie individuate dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, le seguenti:

a) riorganizzazione dei servizi di raccolta con passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare almeno per i rifiuti indifferenziati residuali, la frazione organica ed i rifiuti di carta e cartone;

b) misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l’applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso;

c) realizzazione o ampliamento e adeguamento di centri di raccolta rifiuti a servizio di un bacino di utenza – comunale o sovracomunale - di almeno 5.000 abitanti, sono da ritenersi maggiormente rispondenti alle finalità previste dalla Misura 50 e si realizzano in continuità con il Programma quadriennale di finanziamento 2017-2020, avviato con D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e s.m.i. e che si concluderà a fine anno;

sul territorio piemontese, infatti, sono in programma – entro l'anno 2021 - numerosi interventi in ordine a tali azioni, come emerso dalle segnalazioni inviate dai Consorzi di comuni in risposta ad una specifica ricognizione avviata il 18 giugno 2020 dai competenti uffici della Direzione Ambiente, Energia e territorio.

Dato atto inoltre che:

dalla suddetta ricognizione è altresì emersa la necessità di intervenire in merito all'impianistica a servizio della raccolta differenziata, con progettualità già in corso per la realizzazione o adeguamento di impianti di messa in riserva e prima valorizzazione dei rifiuti differenziati, per ottimizzarne il successivo invio agli impianti di riciclaggio;

anche questa tipologia di intervento, anch'essa funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, risponde alle finalità della Misura 50.

Richiamato che:

per il sostegno della Misura 50 sono previsti, per gli anni 2020 e 2021, complessivi 5.000.000,00 euro derivanti da quota parte delle somme incassate dalla Regione Piemonte a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti;

in attuazione dell'articolo 38, comma 2 e 5, della legge regionale 1/2018, il bilancio regionale di previsione per gli anni 2020-2022, approvato con legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020, prevede lo stanziamento in spesa di quota parte delle risorse derivanti dalla previsione del gettito del tributo speciale (capitolo di entrata 11315) nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 09.03 (Rifiuti) per un importo complessivo di Euro 2.930.000,00 sui capitoli 150500, 150504 e 229995 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021; le risorse iscritte ammontano pertanto ad un totale di Euro 5.860.000,00 per il biennio 2020-2021.

Dato atto che:

gran parte delle risorse di cui sopra, per complessivi Euro 4.116.846,44, di cui Euro 2.916.846,44 sull'annualità 2020 ed Euro 1.200.000,00 sull'annualità 2021, sono state in precedenza destinate per obbligazioni giuridiche già assunte come di seguito riportato:

- Euro 1.200.000,00 sull'annualità 2020 e Euro 1.200.000,00 sull'annualità 2021 cap 150504 ai Comuni dove sono ubicate le discariche ed ai Comuni limitrofi soggetti al disagio ambientale causato dalla presenza delle discariche, come stabilito dall'art. 22 della l.r. n. 9/2019 di modifica dell'art 38 l.r. n. 1/2018 e dalla d.g.r. n 15-640 del 06 dicembre 2019;
- Euro 1.716.846,44 sull'annualità 2020 cap 229995 per il completamento del Programma quadriennale di finanziamento 2017-2020, avviato con D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e s.m.i.;

l'ammontare delle risorse non ancora destinate è, pertanto, pari ad Euro 1.743.153,56 per il biennio 2020 e 2021 (di cui 1.723.153,56 sul cap. 229995 ed euro 20.000,00 sul cap 150500);

in virtù delle disposizioni di natura autorizzatoria disposte, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011, dalla Giunta con la deliberazione n. 16 – 1198 del 3 aprile 2020, è possibile destinare, al netto di euro 20.000,00 di spese correnti non utilizzabili per il sostegno della Misura 50, le risorse iscritte e assegnate al momento sul cap 229995 per un importo complessivo di Euro 1.721.576,78, di cui Euro 1.576,78 sull'annualità 2020 ed Euro 1.720.000,00 per l'annualità 2021.

Dato atto che per l'avvio della Misura 50 del Piano "Riparti Piemonte" relativa al sostegno regionale da assegnare ai Consorzi di comuni per la gestione dei rifiuti urbani sia al momento possibile destinare la somma di Euro 1.720.000,00 a valere sulle risorse iscritte nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 03 Rifiuti (cap 229995) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2021, rinviando ad un eventuale successivo

provvedimento il completamento del sostegno regionale per un importo massimo di Euro 3.280.000,00 con le risorse che saranno iscritte allo scopo nell'ambito della Missione 09, Programma 03.

Richiamato, inoltre che:

la l.r. n. 1/2018 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*" ha abrogato, a partire dal 11 gennaio 2018, la l.r. n. 24/2002 ed ha previsto la riorganizzazione dei Consorzi di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta; nell'ambito della disciplina transitoria per la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall'art 33 della l.r. n. 1/2018 e dall'art 3 della l.r. n. 7/2012, è previsto che, nelle more della costituzione dei Consorzi di area vasta, i Consorzi di bacino costituiti ai sensi della l.r. n. 24/2002 proseguano ad esercitare la loro attività, senza soluzione di continuità.

Ritenuto pertanto di:

dare avvio, in ottemperanza alla D.G.R. 2-1312 del 4 maggio 2020, all'attuazione della Misura 50 del Piano Riparti Piemonte "*Potenziamento della raccolta differenziata anche in considerazione delle nuove esigenze connesse alla pandemia*", approvando le indicazioni in merito all'ammissibilità degli interventi e dei criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; individuare quali destinatari del finanziamento i Consorzi di area vasta di cui all'art 9 della L.r. n. 1/2018 ovvero i Consorzi di bacino costituiti ai sensi della L.r. n. 24/2002, in coerenza con le previsioni del regime transitorio previsto all'articolo 33 della l.r. 1/2018 e all'articolo 3 della l.r. 7/2012.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura per la somma di Euro 1.720.000,00 per l'anno 2021 a valere sulle risorse iscritte e assegnate nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 03 Rifiuti (cap 229995) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2021 - quota parte delle risorse regionali derivanti dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti - a sostegno di progetti per l'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti urbani.

Ritenuto di rinviare ad un eventuale successivo provvedimento il completamento della dotazione finanziaria del sostegno regionale per un importo massimo di Euro 3.280.000,00 con le risorse che saranno iscritte allo scopo nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 03 Rifiuti.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Vista la legge regionale n. 1/2018 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

vista la legge regionale n. 7/2012 "*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

vista la D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 "*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione*";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*";

vista la legge regionale n. 8/2020 "*Bilancio di previsione finanziario 2020-2022*";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "*Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.*";

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 avente ad oggetto "*Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile*".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016 n. 1-4046.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di dare avvio, in ottemperanza alla D.G.R. 2-1312 del 4 maggio 2020, all'attuazione della Misura 50 del Piano Riparti Piemonte "*Potenziamento della raccolta differenziata anche in considerazione delle nuove esigenze connesse alla pandemia*", approvando le indicazioni in merito all'ammissibilità degli interventi e dei criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare quali destinatari del finanziamento i Consorzi di area vasta di cui all'art 9 della L.r. n. 1/2018 ovvero i Consorzi di bacino costituiti ai sensi della L.r. n. 24/2002, in coerenza con le previsioni del regime transitorio previsto all'articolo 33 della l.r. 1/2018 e all'articolo 3 della l.r. 7/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per la somma di Euro 1.720.000,00 per l'anno 2021 a valere sulle risorse iscritte e assegnate nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 03 Rifiuti (cap 229995) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2021 - quota parte delle risorse regionali derivanti dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti - a sostegno di progetti per l'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti urbani;
- di rinviare ad un eventuale successivo provvedimento il completamento della dotazione finanziaria del sostegno regionale per un importo massimo di Euro 3.280.000,00 con le risorse che saranno iscritte allo scopo nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 03 Rifiuti;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione, con il relativo allegato sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Misura 50 “Potenziamento della raccolta differenziata anche in considerazione delle nuove esigenze connesse alla pandemia” di cui alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 “Piano Riparti Piemonte”.

Indicazioni in merito a priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali – anno 2021.

a) Soggetti beneficiari di finanziamento.

Possono beneficiare del finanziamento e sono titolati alla presentazione delle istanze di contributo i Consorzi di area vasta di cui all'art 9 della L.r. n. 1/2018 ovvero i Consorzi di bacino costituiti ai sensi della L.r. n. 24/2002, in coerenza con le previsioni del regime transitorio previsto all'articolo 33 della l.r. 1/2018 e all'articolo 3 della l.r. 7/2012.

b) Interventi ammissibili a finanziamento e criteri di esclusione:

1) Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti relativi alle seguenti azioni:

- a) riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare almeno per i rifiuti indifferenziati residuali, la frazione organica ed i rifiuti di carta e cartone, secondo il modello organizzativo definito dal capitolo 8.3.2 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal d.m. Ambiente 13 febbraio 2014 di approvazione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani; le proposte progettuali devono coinvolgere almeno 10.000 abitanti residenti e riguardare sia utenze domestiche che non domestiche;
- b) misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso, secondo i criteri approvati dal d.m. Ambiente 20 aprile 2017 e da successive disposizioni regionali, in comuni già serviti da raccolta domiciliare, ad eccezione dei comuni montani; le proposte progettuali devono coinvolgere almeno 10.000 abitanti residenti e riguardare sia utenze domestiche che non domestiche;
- c) realizzazione, ampliamento o adeguamento di centri di raccolta rifiuti a servizio di un bacino di utenza – comunale o sovracomunale - di almeno 5.000 abitanti, a completamento dei servizi di raccolta domiciliare o, esclusivamente per i territori montani, ad integrazione del sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani.
- d) realizzazione o ampliamento di impianti per la messa in riserva di rifiuti raccolti in modo differenziato.

Le proposte progettuali relative alle azioni di cui al punto 1 lett. a) e b) devono consentire ai territori interessati di raggiungere – ad un anno dalla conclusione degli interventi – una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato non superiore a 126 kg anno o comunque non superiore ai limiti imposti dalla programmazione o dalla legislazione regionale.

- 2) sono finanziabili sia nuovi progetti sia - limitatamente alle spese sostenute a partire dal 1 settembre 2019 - progetti già in corso di realizzazione o conclusi;

- 3) sono finanziabili, in seconda priorità, anche progetti che prevedano un incremento dei servizi in territori in cui sono già in essere servizi di raccolta domiciliare e di misurazione del quantitativo di rifiuto indifferenziato per l'applicazione della tariffa commisurata al servizio (es. estensione della raccolta domiciliare ad altre frazioni di rifiuto, maggior numero di utenze domestiche e non domestiche servite, estensione della misurazione ad altre tipologie di rifiuto oltre che all'indifferenziato);
- 4) è escluso il finanziamento di progetti che prevedano il solo mantenimento di servizi già in essere (ad esempio interventi di sostituzione cassonetti o automezzi, ecc) ovvero interventi di manutenzione ordinaria dei centri di raccolta e di impianti per la messa in riserva dei rifiuti differenziati nonché interventi non funzionali al miglioramento della gestione dei rifiuti anche se obbligatori ai sensi di vigenti normative di settore (ad esempio spese per rimozione di manufatti/coperture contenenti amianto presso i centri di raccolta, ecc); fanno eccezione eventuali interventi (opere, forniture e servizi) necessari per far fronte a criticità nello svolgimento dei servizi di raccolta derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, anche presso i centri di raccolta al fine di garantirne la fruibilità in condizioni di sicurezza per gli utenti e per gli operatori;
- 5) è escluso il finanziamento di progetti relativi alla raccolta domiciliare o alla misurazione del quantitativo di rifiuto indifferenziato per l'applicazione della tariffa da attuare nei territori compresi nei progetti beneficiari di contributo nell'ambito del Programma di finanziamento quadriennale 2017-2020 avviato con D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e smi; è altresì escluso il finanziamento di progetti relativi a centri di raccolta beneficiari di contributo nell'ambito dello stesso programma di finanziamento; fanno eccezione eventuali interventi (opere, forniture e servizi) necessari per far fronte a criticità nello svolgimento dei servizi di raccolta derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, anche presso i centri di raccolta al fine di garantirne la fruibilità in condizioni di sicurezza per gli utenti e per gli operatori;
- 6) il finanziamento regionale non è cumulabile con altri contributi pubblici o privati relativi alle stesse voci di spesa;
- 7) tutti gli interventi dovranno essere conclusi e le relative spese sostenute entro il 30 novembre 2021.

c) Criteria di utilizzo delle risorse regionali:

- 1) Al finanziamento delle azioni del precedente punto b.1 è destinata la somma complessiva di Euro 5.000.000,00 per il biennio 2020-2021 così ripartita:
 - 40% all' Azione b.1 lett. a) (fino ad un massimo di Euro 2.000.000,00)
 - 30% all' Azione b.1 lett. b) (fino ad un massimo di Euro 1.500.000,00)
 - 25% all' Azione b.1 lett. c) (fino ad un massimo di Euro 1.250.000,00)
 - 5% all' Azione b.1 lett. d) (fino ad un massimo di Euro 250.000,00)
- 2) Il contributo dovrà essere concesso, sulla base delle risorse impegnate a copertura del sostegno regionale dalla competente Direzione e fino a concorrenza della somma assegnata a ciascuna azione, ai soggetti proponenti i progetti ammissibili in ordine di graduatoria, formulata per ciascuna azione sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo d).

Eventuali risorse eccedenti per esaurimento della graduatoria relativa alle azioni di cui ai punti b.1 lett. b), c) e d) saranno destinate, con provvedimento dirigenziale, ad implementare le risorse destinate all'azione b.1. lett. a);

eventuali risorse eccedenti per esaurimento della graduatoria relativa all'azione di cui al punto b.1 lett. a) saranno destinate, con provvedimento dirigenziale, ad implementare le risorse destinate, in ordine di priorità, alle azioni b.1 lett. b), c) e d) ;

- 3) sono ammissibili a finanziamento spese di investimento per la fornitura di attrezzature, la realizzazione di opere, spese per servizi professionali e per attività di concertazione ed informazione dei cittadini e degli stakeholder del territorio oggetto di intervento.

Le spese per l'acquisto di automezzi allestiti per la raccolta dei rifiuti sono ammissibili a finanziamento:

- per l'intero importo, qualora si tratti dell'acquisto di automezzi elettrici e ibridi (solo se full hybrid o plug-in hybrid), nonché di automezzi con alimentazione a benzina, a metano o a gpl esclusivi e bifuel benzina e metano o gpl;
- nel limite massimo del 50% della spesa qualora si tratti dell'acquisto di automezzi con alimentazione diesel (compresi automezzi ibridi elettrici), a condizione che si tratti di automezzi omologati secondo lo standard Euro VI e dotati di catalizzatori o trappole idonei per l'abbattimento degli No_x.

Le spese per la realizzazione di opere relative a centri di raccolta rifiuti e impianti di messa in riserva di rifiuti differenziati sono ammissibili a finanziamento solo in caso di proprietà pubblica del centro di raccolta o dell'impianto (proprietà del Consorzio ovvero di uno o più comuni in comproprietà).

Sono altresì ammissibili a finanziamento spese di gestione, con un limite massimo del 10% delle spese di investimento, purché strettamente pertinenti e necessarie all'attuazione del progetto;

- 4) sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a partire dal 1 settembre 2019, a condizione che siano effettuate nell'ambito del progetto complessivo oggetto di finanziamento;
- 5) il contributo regionale concesso dovrà essere di importo non superiore alle seguenti soglie:
- 70% della spesa ammissibile per gli interventi di cui al punto b. 1 lett. a) e b);
 - 50% della spesa ammissibile per gli interventi di cui al punto b. 1) lett c) e d).

Il sostegno regionale sarà pari al 90% per le spese relative a servizi, forniture o adeguamenti strutturali necessari per fare fronte all'emergenza sanitaria da Covid 19.

Inoltre, per ogni singolo progetto, l'entità del contributo regionale non dovrà essere superiore ai seguenti importi:

- non superiore a 35,00 euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 900.000,00 euro per progetti relativi all'azione b.1 lett. a);
- non superiore a 12,00 euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 300.000,00 euro per progetti relativi all'azione b.1 lett. b);
- ammontare complessivo non superiore a 300.000,00 Euro per progetti relativi all'azione b.1 lett. c) e non superiore a 250.000,00 Euro per progetti relativi all'azione b.1 lett. d).

In ogni caso ciascun Consorzio non potrà ricevere un contributo superiore a 900.000,00 Euro.

d) Modalità di utilizzo delle risorse regionali:

L'attuazione del programma biennale di finanziamento è demandata alla Direzione Ambiente, Energia e territorio che, nella definizione del bando per la presentazione delle istanze, nella valutazione delle proposte pervenute, nell'individuazione dei progetti beneficiari di contributo opererà nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti oltre che delle seguenti ulteriori indicazioni:

- 1) Il soggetto proponente potrà presentare una sola istanza per il finanziamento di una proposta progettuale relativa ad una sola azione tra quelle individuate al punto b.1), ad eccezione delle proposte progettuali comprensive di interventi per fare fronte all'emergenza sanitaria da Covid 19;
- 2) per ciascuna azione saranno individuati, tra le candidature pervenute, i progetti ammissibili a finanziamento, la cui graduatoria per la concessione del contributo regionale sarà formulata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) per l'azione di cui al paragrafo b.1, lett a) sono da considerarsi prioritari progetti relativi a territori che – sulla base degli ultimi dati comunali di produzione rifiuti e raccolta differenziata approvati dall'Osservatorio regionale rifiuti – risultano più distanti dall'obiettivo di riduzione della produzione pro capite annua di rifiuto indifferenziato fissato per il 2020 (159 kg/abitante * anno);

a parità di punteggio rispetto al precedente criterio è data priorità ai progetti che prevedono la riorganizzazione del servizio con passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti, secondo il modello organizzativo definito dal capitolo 8.3.2 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, rispetto a progetti che prevedono, in territori già serviti da raccolta domiciliare almeno per i rifiuti indifferenziati residuali e i rifiuti di carta e cartone, l'incremento del numero di utenze servite da raccolta domiciliare ovvero l'estensione del servizio di raccolta domiciliare ad altre frazioni di rifiuto;

a parità di punteggio rispetto al precedente criterio è data priorità ai progetti che prevedono la raccolta domiciliare anche dei rifiuti di imballaggio in plastica (monomateriale o multimateriale con imballaggi metallici) e dei rifiuti di imballaggio in vetro (monomateriale);

in caso di ulteriore parità è data priorità ai progetti relativi ad un maggior numero di abitanti residenti (espresso in migliaia – dato ISTAT);

in caso di ulteriore parità è data priorità ai progetti con maggiore % di avanzamento della spesa alla data di presentazione dell'istanza;
 - b) per l'azione di cui al paragrafo b.1, lett b) è data priorità ai progetti che prevedono il passaggio da un sistema presuntivo di attribuzione alle utenze del quantitativo di rifiuto prodotto ad un sistema di misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo, rispetto a progetti che prevedono - in territori comunali che già adottano sistemi di misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato residuo - interventi per l'estensione della misurazione ad un'altra frazione di rifiuto;

a parità di punteggio rispetto al precedente criterio sono da considerarsi prioritari progetti relativi ad un maggior numero di abitanti residenti (espresso in migliaia – dato ISTAT);

in caso di ulteriore parità è data priorità ai progetti con maggiore % di avanzamento della spesa alla data di presentazione dell'istanza;

in caso di ulteriore parità è data priorità ai progetti che prevedono un minor costo pro capite rispetto agli abitanti residenti;

- c) per l'azione di cui al paragrafo b.1, lett c) sono da considerarsi prioritari progetti relativi alla realizzazione di nuovi centri di raccolta che non comportano consumo di suolo agricolo o suolo non ancora edificato;

tra gli altri interventi è data priorità a progetti relativi alla realizzazione di nuovi centri di raccolta rispetto a progetti relativi ad ampliamento o adeguamento di centri di raccolta esistenti;

a parità di punteggio rispetto ai precedenti criteri è data priorità ai progetti relativi a centri di raccolta a servizio di un maggior numero di abitanti (espresso in migliaia – dato ISTAT);

in caso di ulteriore parità è data priorità ai progetti con maggiore % di avanzamento della spesa alla data di presentazione dell'istanza;

- d) per l'azione di cui al precedente punto b.1, lett d) sono da considerarsi prioritari progetti relativi alla realizzazione di impianti di messa in riserva della raccolta differenziata che costituiscono impianto di riferimento per l'ambito territoriale di competenza;

a parità di punteggio rispetto al precedente criterio è data priorità ai progetti a servizio di un maggior numero di abitanti (espresso in migliaia – dato ISTAT);

in caso di ulteriore parità è data priorità ai progetti con maggiore % di avanzamento della spesa alla data di presentazione dell'istanza;

- e) Per le azioni di cui al paragrafo b.1, lett a) e lett. c), a parità di punteggio per ciascun criterio, è data priorità al progetto che contiene interventi necessari per far fronte a criticità nello svolgimento dei servizi di raccolta derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

- 3) l'approvazione dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli non ammissibili, l'approvazione delle graduatorie dei progetti finanziabili e la concessione del contributo è disposta con provvedimento dirigenziale;
- 4) l'erogazione del contributo regionale sarà effettuata tramite liquidazione di un primo acconto, fino al 49% dell'importo della quota regionale, contestualmente all'adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e assegnazione del finanziamento; successivi acconti, sino ad un massimo del 90% dell'importo della quota regionale, saranno liquidati a seguito dell'avvenuta attestazione, con provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario, dell'utilizzo del primo acconto e presentazione di una relazione attestante l'avanzamento della realizzazione degli interventi e della relativa spesa, corredata dall'elenco delle fatture e dei relativi mandati di pagamento; il saldo del contributo regionale sarà erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi attestata con provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario, corredata dall'approvazione del quadro economico finale di spesa, dalla rendicontazione puntuale della spesa a consuntivo e, ove previsto, dal certificato di regolare esecuzione;
- 5) per l'attuazione del progetto il beneficiario può avvalersi della società affidataria del servizio di raccolta rifiuti; è esclusa la possibilità di avvalersi dei Comuni;

- 6) a garanzia del mantenimento degli impegni assunti dal soggetto beneficiario, è prevista la revoca in caso di inadempienza non dovuta a cause di forza maggiore, con restituzione delle risorse regionali già trasferite;
- 7) i beneficiari del finanziamento assumono nei confronti della Regione Piemonte, a partire dalla data di concessione del contributo, l'obbligo di mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso di mezzi ed attrezzature per almeno 5 anni e obbligo di mantenimento della proprietà pubblica degli impianti (centri di raccolta e impianti per la messa in riserva) e della loro funzionalità per almeno 10 anni;
- 8) la documentazione amministrativa e contabile deve essere conservata agli atti dal soggetto beneficiario e resa disponibile, su richiesta dei competenti uffici regionali, per le verifiche che si rendessero necessarie, anche successivamente all'erogazione del saldo del contributo e per una durata almeno pari ai termini di cui al precedente punto 7;
- 9) il soggetto beneficiario deve dare evidenza che i progetti sono realizzati con il sostegno finanziario della Regione Piemonte.